

**DELIBERA N. 144/12/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ANTENNA**  
**40 S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELEMUNDO**  
**PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 37,**  
**COMMA 1, D.LGS. 177/05 E NELL'ART. 3, COMMI 1 E 2, DELIBERA N.**  
**538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 16 dicembre 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Antenna 40 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telemondo nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 settembre 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 28 dicembre 2011 e notificato in data 3 gennaio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione pubblicitaria diffusa i giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 settembre 2010; in particolare, durante la trasmissione della programmazione televisiva la pubblicità e le televendite non risultano chiaramente riconoscibili come tali e, al contempo, distinte nettamente dal resto della programmazione televisiva attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici e, in particolare, mediante l'inserimento sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, della scritta "*pubblicità*" o "*televendita*", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, su istanza di accesso della società Antenna 40 S.r.l., ha trasmesso, con nota datata 8 febbraio 2012, copia della documentazione richiesta all'istante l'accesso agli atti;

RILEVATO che la società Antenna 40 S.r.l., con la memoria difensiva datata 23 febbraio 2012, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha eccepito quanto segue;

1. la violazione "*dei diritti difensivi dovuti alla struttura e al contenuto della contestazione che non permetterebbe una qualsivoglia difesa nel merito delle violazioni riscontrate*"; in particolare, il predetto Comitato, "*prima rileva nell'epigrafe della contestazione la violazione delle generalissime disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, D.lgs. 177/2005 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 della delibera Agcom 538/01/CSP e successivamente richiama nei "considerati che" anche l'art. 5, commi 1 e 2 dell'allegato A della delibera Agcom 211/08/CSP, senza approfondire ulteriormente alcuna circostanza o alcuno specifico fatto*", limitandosi "*ad allegare un copioso elenco di violazioni dove viene sostanzialmente inserito qualsiasi programma trasmesso dall'emittente TELEMUNDO*";
2. "*l'inserimento nell'atto di fattispecie diverse ed eterogenee*";

3. *“l'impossibilità per il Corecom di poter correttamente valutare” i filmati contenuti nei dvd “a causa della bassissima risoluzione e della banda nera recante data/ora che si trova proprio nella zona dove abitualmente vengono inserite le scritte in sovraimpressione “pubblicità” o “televendita”;*

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto a questa Autorità, in data 24 aprile 2012, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 7.231,00; in particolare, il predetto Comitato ha sostenuto quanto segue;

1. *“la struttura e il contenuto dell'atto rispecchiano modelli convenzionalmente utilizzati da questo Comitato e dagli altri Corecom. L'atto in questione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5, Delibera Agcom 136/06/CONS contiene tutti gli elementi che concorrono all'identificazione della violazione ed alla sua motivazione e, quindi, alla legittimità dell'atto stesso sul piano giuridico, ossia “un'esposizione sommaria dei fatti” comprensiva nella parte iniziale del preambolo. delle risultanze degli accertamenti condotti dal Corecom, nonché dell'indicazione della possibilità per l'emittente di presentare memorie difensive, richiedere audizione e accesso agli atti. Merita rilevare che la tabella allegata all'atto fornisce una dettagliata e precisissima indicazione delle violazioni. Viene infatti riportato il nome dello spot non segnalato, l'orario in cui è stato trasmesso e se si tratta di spot isolato o se inserito in un break pubblicitario. Non sono stati inseriti programmi, ma, come indicato nell'atto “pubblicità non segnalate”, oggetto della contestazione. Ne consegue che, la redazione dell'atto nei termini sopra prospettati non ha impedito in concreto l'esercizio del diritto di difesa nè ha pregiudicato il diritto al contraddittorio, avendo avuto la parte a disposizione tutti gli elementi in punto di fatto e di diritto sufficienti e necessari all'esercizio del diritto di difesa”;*

2. *“il Corecom, inoltre, ha accolto la richiesta di accesso agli atti presentata dalla Società rendendo disponibile per via telematica i verbali e le registrazioni dei programmi e concedendo, a dimostrazione dell'interesse di questo Comitato a garantire all'emittente i propri diritti di difesa, ulteriori 15 giorni, rispetto ai 30 indicati nell'atto, per la presentazione delle memorie difensive. Si precisa che questo Comitato non ha ricevuto alcuna richiesta di audizione. facoltà che l'emittente avrebbe potuto esercitare al fine di tutelare i propri interessi difensivi o per richiedere chiarimenti”;*

3. *“nell'atto è stata citata la Delibera Agcom 211/08/CSP per evidenziare che anche le sovraimpressioni animate, in quanto pubblicità, sono sottoposte alle medesime prescrizioni delle altre forme pubblicitarie, in particolare, in materia di identificazione del messaggio. Trattasi quindi di un ulteriore chiarimento a ragione inserito nel “considerato che” in quanto oggetto della violazione è da ricondurre alla fattispecie della “pubblicità non segnalata” come indicato nell'articolo 37. comma I, D.Lgs 177/2005 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della Delibera Agcom 538/01/CSP e correttamente, da questo Comitato, riportato. Nelle tabelle allegate nel caso di sovraimpressione questa è stata correttamente evidenziata”;*

4. *“l'oggetto della violazione ricomprende la fattispecie per sua natura eterogenea della pubblicità, in cui vengono ricomprese le pubblicità tabellari. le telepromozioni, le*

*televendite, etc. La fattispecie riguarda, quindi, la pubblicità e l'addebito è regolarmente ricondotto ad un'unica condotta lesiva ovvero quella di non aver provveduto a segnalare correttamente tali pubblicità. Nel rispetto del principio di economicità, ovvero per scongiurare irragionevoli duplicazioni di atti amministrativi e il relativo dispendio procedurale sono state ricomprese fatti specie accomunate dalla medesima irregolare condotta Telemagia Terry come altre comunicazioni commerciali trasmesse dall'emittente, si presenta con format diversi. In alcuni casi i filmati sono molto lunghi e riguardano la fornitura di servizi in sovrapprezzo di un astrologia/cartomanzia configurabili come televendite. Altre volte, lo stesso soggetto pubblicizza con semplice spot il suo studio dove riceve per appuntamento. Altre volte le pubblicità sono inserite all'interno di programmi e quindi configurabili come telepromozioni. Questa diversificazione delle tipologie di pubblicità non inficia l'obbligo per l'emittente di segnalarle come pubblicità. Il filmato FIot Line 899 della durata di 5 ore riguarda la trasmissione di immagini erotiche accompagnate dalla sovraimpressione di numerazioni a sovrapprezzo che pubblicizzano evidentemente servizi di telefonica erotica. Tale filmato è stato quindi classificato come pubblicità e contestato in quanto privo della relativa segnalazione. "Invia SMS al 340" pubblicizza un servizio per incontri via sms e, quindi, trattasi di pubblicità, anche nel caso de quo, priva di relativa segnalazione";*

*5. "la qualità delle registrazioni fornita dall'emittente si considera adatta allo svolgimento delle attività di verifica e controllo in quanto non ha impedito a questo Comitato di poter svolgere regolarmente la propria attività ovvero di rilevare con precisione e chiarezza l'intera programmazione dell'emittente, come evidentemente dimostrano le tabelle allegate alla contestazione in oggetto, nonché quanto riportato nelle altre 5 contestazione notificate alla Società Antenna 40 srl. Si sottolinea che le registrazioni in questione sono state richieste dal Corecom direttamente all'emittente in data 24/11/2010 Prot. Corecom 15612/1.11.12.7 che le ha trasmesse al Corecom con comunicazione del 9/12/2010 Prot. Corecom 16746/1.11.12.7. Si precisa, infine, che i file messi a disposizione della parte mediante accesso per via telematica sono gli stessi forniti dall'emittente. Nessuna compressione del formato è stata fatta e neanche alcun intervento sulla risoluzione dei file. La qualità delle registrazioni risulta quindi da imputare all'emittente così come il posizionamento della barra data/ora dalla stessa emittente apposto sui filmati";*

CONSIDERATO che la proposta del predetto Comitato risulta parzialmente meritevole di accoglimento; nel caso di specie, infatti, la pubblicità e le televendite contestate alla società Antenna 40 S.r.l. nelle giornate di programmazione televisiva sopra indicate non risultano chiaramente riconoscibili come tali e distinte nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici mediante l'inserimento sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, della scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

CONSIDERATO che “*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, .....*”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che “*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che il comportamento dell’emittente televisiva Telemondo riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa i giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 settembre 2010, integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2066,00 (euro duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente durante la trasmissione della programma televisiva la pubblicità e le televendite non risultano chiaramente riconoscibili come tali e, al contempo, distinte nettamente dal resto della programmazione televisiva attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione ottici e, in particolare, mediante l’inserimento sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, della scritta “*pubblicità*” o “*televendita*”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita, per n. sette giornate di programmazione televisiva;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell’agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:  
le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 14.462,00 (euro quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 2066,00 (euro duemilasessantasei/00) moltiplicata per numero sette giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società Antenna 40 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telemondo con sede in Monteriggioni (SI), alla via del Pozzo n. 3/a Loc. San Martino cap 53035, di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (euro quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 144/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 144/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 maggio 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola